



## IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Laveno Mombello ha introdotto, con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2022 l'Imposta di Soggiorno dal 1 aprile 2023 per i turisti e i visitatori che vi soggiornano. L'importo varia a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura come definito dalla Giunta Comunale.

Classificazione struttura alberghiera ed extra-alberghiera	Imposta per pernottamento per persona in euro
<b>4 stelle o superiori</b>	<b>2,50</b>
<b>3 stelle</b>	<b>2,00</b>
<b>2 stelle</b>	<b>1,50</b>
<b>Tutte le altre strutture</b>	<b>1,50</b>

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o a indicare sulla fattura la somma corrispondente all'imposta di soggiorno. Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle categorie esentate dal pagamento.

Le entrate dell'imposta di soggiorno finanzieranno interventi per migliorare i servizi turistici.

L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- b) i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico, purché non alloggino nelle strutture di cui ai punti a e b art. 5 c. 2;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza.
- f) i soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;
- g) i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

Gli ospiti che hanno diritto all'esenzione, fatta eccezione per i minori di 14 anni, sono tenuti a presentare alla struttura apposita dichiarazione tramite la modulistica messa a disposizione.

I gruppi scolastici in visita didattica e i docenti accompagnatori che pernottano ai fini dell'esenzione devono presentare alla struttura attestazione del dirigente scolastico. L'esenzione ai gruppi scolastici non è prevista qualora il pernottamento avvenga in hotel a 3 o 4 stelle.